



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S. CONAPO

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 146 del 20.07.2020. Richiesta di chiarimenti articoli 84 e 91 del D.P.R. 64/2012.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata nella nota indicata in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica in uno con la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso tecnico e l'Antincendio boschivo hanno rappresentato quanto di seguito indicato.

«Come noto i servizi di vigilanza antincendio sono regolati dal DM 261/1996 il quale, nello specifico, indica all'art. 6, comma 2, che "il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione".

Tale concetto viene successivamente ribadito anche dalla Circolare n. 13 MI.SA 99 del 22 maggio 1999, la quale al punto B.1 stabilisce che "per l'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio dovrà farsi ricorso di norma a prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, favorendo la partecipazione volontaria del personale".

Ciò posto si rileva come il servizio di vigilanza antincendio rientri, pertanto, tra i compiti istituzionali a carattere obbligatorio cui è tenuto il Comando dei Vigili del fuoco competente.

Alla luce del quadro normativo sopraillustrato, la natura obbligatoria dei servizi di istituto indicati, impone la partecipazione del personale dipendente anche in caso di mancanza di personale volontariamente disponibile ed al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, così come chiaramente indicato al comma 3 dell'art. 84 ed al comma 2 dell'art. 91 del D.P.R. n. 64/2012, il quale decreto, essendo peraltro norma di primo livello, è gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri atti normativi che regolano la stessa materia».

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari